

Regolamento concernente la liquidazione parziale

Tellco pk

Tellco pk
Bahnhofstrasse 4
Casella postale
CH-6431 Schwyz t
+ 41 58 442 50 00
info@tellcopk.ch
tellco.ch

valido dal 1° gennaio 2024

Indice

I. Disposizioni generali	3
1. Scopo e struttura della Fondazione	3
2. Principi relativi alle condizioni e all'esecuzione	3
3. Definizioni	3
II. Liquidazione parziale della Fondazione	4
4. Determinazione della fattispecie di liquidazione parziale	4
5. Esecuzione	4
III. Liquidazione parziale di una divisione	5
6. Determinazione della fattispecie di liquidazione parziale	5
7. Esecuzione	5
IV. Liquidazione totale e parziale di una cassa di previdenza	5
8. Determinazione della fattispecie di liquidazione parziale	5
9. Condizioni	6
10. Esecuzione	7
11. Determinazione di una fattispecie di liquidazione parziale	7
12. Data effettiva per la fattispecie di liquidazione parziale	8
13. Data determinante per la liquidazione parziale	8
14. Cerchia di destinatari	8
V. Disposizioni comuni	8
15. Basi e documenti	8
16. Calcolo dei fondi liberi o del disavanzo	8
17. Ripartizione dei fondi liberi o del disavanzo	9
18. Diritto individuale o collettivo	9
19. Diritto collettivo ad accantonamenti e riserve	9
20. Formalità di pagamento	10
21. Costi	10
22. Informazioni ai destinatari	10
23. Corresponsione degli interessi	10
VI. Disposizioni finali.....	10
24. Lacune nel regolamento	10
25. Modifiche al presente regolamento	11
26. Entrata in vigore	11

Allegato A «Stato di liquidazione parziale»

Allegato B «Piano di ripartizione»

I. Disposizioni generali

1. Scopo e struttura della Fondazione

Il presente regolamento disciplina le condizioni e la procedura per la liquidazione parziale di Tellico pk (di seguito «Fondazione») nonché per una liquidazione parziale e totale delle sue divisioni e delle sue casse di previdenza.

Il livello più alto è costituito dalla Fondazione stessa. In linea di principio, a livello di Fondazione non esistono capitali di previdenza, riserve di fluttuazione e/o fondi liberi necessari dal punto di vista attuariale. Nel caso in cui, nonostante questo principio, siano presenti fondi a livello di Fondazione, il presente regolamento disciplina anche la liquidazione parziale a livello di Fondazione.

Il secondo livello è costituito dalle divisioni. Le divisioni si differenziano come segue:

PRO e PULSE

- I capitali di previdenza, le riserve di fluttuazione e/o i fondi liberi necessari dal punto di vista attuariale vengono costituiti a livello di divisione. Il grado di copertura è sostanzialmente identico per tutte le casse di previdenza di una divisione. Le casse di previdenza possono tuttavia disporre di riserve di fluttuazione o fondi liberi specifici/-che per le casse di previdenza.

FLEX e INDIVIDUA

- In linea di principio, a livello di divisione non esistono capitali di previdenza, riserve di fluttuazione e/o fondi liberi necessari dal punto di vista attuariale. Nel caso in cui, nonostante questo principio, siano presenti fondi a livello di divisione, il presente regolamento disciplina anche la liquidazione parziale a livello di divisione.
- I capitali di previdenza, le riserve di fluttuazione e/o i fondi liberi necessari dal punto di vista attuariale vengono costituiti a livello di cassa di previdenza. Il grado di copertura viene calcolato individualmente per ogni cassa di previdenza affiliata.

Il terzo livello è costituito dalle casse di previdenza. Le divisioni si differenziano come segue:

Ciascuna cassa di previdenza presenta un proprio grado di copertura (ad es. casse di previdenza nelle divisioni INDIVIDUA o FLEX) o un grado di copertura identico a quello di altre casse di previdenza con le quali viene gestito in modo congiunto (ad es. casse di previdenza nelle divisioni PRO o PULSE).

2. Principi relativi alle condizioni e all'esecuzione

Le condizioni per una liquidazione parziale sono definite in linea di principio a livello di casse di previdenza. A livello di divisioni e di Fondazione, sono soddisfatte le condizioni per una liquidazione parziale se vengono soddisfatte le condizioni a livello di una cassa di previdenza.

Una volta soddisfatte le condizioni per una liquidazione parziale a livello di cassa di previdenza e quindi anche a livello della sua divisione e della Fondazione, viene verificato a ogni livello, indipendentemente dagli altri livelli, se la liquidazione parziale viene eseguita.

3. Definizioni

- **Datore di lavoro:** datore di lavoro affiliato alla Fondazione.
- **Cassa di previdenza:** unità organizzativa gestita dalla Fondazione per il datore di lavoro affiliato.
- **Assicurato:** tutti i collaboratori soggetti all'obbligo di assicurazione secondo il regolamento di previdenza e i piani previdenziali per i quali non si è verificato alcun caso di previdenza.
- **Beneficiari di rendite:** beneficiari di rendite di vecchiaia, invalidità, superstiti e divorzio.
- **Destinatari della cassa di previdenza:** l'insieme degli assicurati e dei beneficiari di rendite della rispettiva cassa di previdenza.
- **Data effettiva:** la data in cui la fattispecie determinante ai fini della liquidazione parziale è stata decisa dagli organi competenti del datore di lavoro, ad esempio la data in cui si tiene la rispettiva riunione del

consiglio di amministrazione. In caso di risoluzione totale o parziale del contratto di affiliazione, fa fede la data della risoluzione totale o parziale del contratto di affiliazione.

- **Grado di copertura determinante:** Il grado di copertura determinante viene calcolato in base al bilancio commerciale compilato annualmente il 31 dicembre secondo le norme Swiss GAAP RPC 26 e in base alla perizia attuariale allestita alla stessa data.
- **Disavanzo:** importo che costituisce una sottocopertura ai sensi dell'art. 44 dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2). Il disavanzo viene calcolato al livello delle divisioni (PRO e PULSE) oppure al livello delle casse di previdenza (casse di previdenza nelle divisioni FLEX e INDIVIDUA).

Uscita involontaria:

- uscita che avviene a seguito di una disdetta del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, oppure
- uscita che avviene a seguito di una disdetta del rapporto di lavoro da parte del collaboratore, se questa è dovuta a un'imminente riduzione del personale o a una ristrutturazione dell'azienda e se il collaboratore, con la disdetta, intende evitare una disdetta del contratto di lavoro da parte del datore di lavoro.

II. Liquidazione parziale della Fondazione

4. Determinazione della fattispecie di liquidazione parziale

Se sono soddisfatte le condizioni per una liquidazione parziale di una cassa di previdenza, sono soddisfatte anche le condizioni per una liquidazione parziale della Fondazione.

5. Esecuzione

L'esecuzione di liquidazioni parziali a livello di Fondazione spetta al consiglio di fondazione.

Alla liquidazione parziale della Fondazione si applicano gli stessi criteri di liquidazione parziale (data effettiva, data determinante, cerchia di destinatari ecc.) utilizzati per la liquidazione parziale di una cassa di previdenza o questi vengono applicati per analogia.

In linea di principio, la liquidazione parziale non viene eseguita se i fondi disponibili a livello di Fondazione per una liquidazione parziale alla data determinante della liquidazione parziale sono mediamente inferiori a CHF 1'000.00 per assicurato da prendere in considerazione.

III. Liquidazione parziale di una divisione

6. Determinazione della fattispecie di liquidazione parziale

Se sono soddisfatte le condizioni per una liquidazione parziale di una cassa di previdenza, sono soddisfatte anche le condizioni per una liquidazione parziale della divisione.

7. Esecuzione

L'esecuzione di liquidazioni parziali a livello di una divisione spetta al consiglio di fondazione.

Alla liquidazione parziale della divisione si applicano gli stessi criteri di liquidazione parziale (data effettiva, data determinante, cerchia di destinatari ecc.) utilizzati per la liquidazione parziale di una cassa di previdenza o questi vengono applicati per analogia.

A seconda della divisione, la liquidazione parziale non viene eseguita alle seguenti condizioni:

PRO e PULSE

La liquidazione parziale non viene eseguita se

- le uscite consolidate e involontarie di tutte le liquidazioni parziali delle casse di previdenza di un anno civile causano un calo inferiore allo 0,25% degli assicurati della relativa divisione;
- le uscite consolidate e involontarie di tutte le liquidazioni parziali delle casse di previdenza di un anno civile causano un deflusso inferiore allo 0,25% dell'avere di vecchiaia della relativa divisione;
- in seguito alla risoluzione dei contratti di affiliazione, diminuiscono contemporaneamente meno del 3% dei contratti di affiliazione, meno del 3% degli assicurati e meno del 3% degli averi di vecchiaia; nella fattispecie, tutti i contratti di affiliazione risolti vengono considerati nel loro insieme alla data di risoluzione. Vengono presi in considerazione solo i contratti di affiliazione la cui durata abbia già superato due anni interi.

Se nell'ambito di una liquidazione parziale si verificano esclusivamente uscite individuali, la liquidazione parziale non viene eseguita nemmeno se, alla data determinante della liquidazione parziale, i fondi liberi sono mediamente inferiori a CHF 1'000.00 per assicurato da prendere in considerazione.

FLEX e INDIVIDUA

In linea di principio, la liquidazione parziale non viene eseguita se i fondi disponibili a livello di divisione per una liquidazione parziale alla data determinante della liquidazione parziale sono mediamente inferiori a CHF 1'000.00 per assicurato da prendere in considerazione.

IV. Liquidazione totale e parziale di una cassa di previdenza

8. Determinazione della fattispecie di liquidazione parziale

Si presume che le condizioni per una liquidazione parziale siano adempiute, se:

- si verifica una considerevole riduzione di personale; o
- un'azienda viene ristrutturata; o
- viene risolto un contratto di affiliazione.

La commissione previdenziale decide caso per caso, se sono soddisfatte le condizioni per una liquidazione parziale (punto 8).

Se tra diverse riduzioni del personale o ristrutturazioni di un'azienda sussiste un nesso intrinseco o un motivo prioritario, le uscite e i deflussi vengono considerati cumulativamente.

Il datore di lavoro e la commissione previdenziale sono tenuti a comunicare immediatamente alla direzione tutti i fatti che potrebbero comportare la liquidazione parziale di una cassa di previdenza. In particolare, devono essere indicati i nessi relativi a una riduzione del personale, la data effettiva, i collaboratori interessati, la fine dei rispettivi rapporti di lavoro e il motivo del licenziamento.

Il datore di lavoro e la commissione previdenziale della rispettiva cassa di previdenza devono collaborare all'elaborazione del piano di ripartizione e mettere a disposizione della direzione la documentazione e le informazioni richieste.

Non appena la direzione verrà a conoscenza del fatto che le condizioni per la liquidazione parziale presso una cassa di previdenza potrebbero essere soddisfatte ai sensi del presente regolamento, essa verifica, tenendo conto della data determinante:

- se le condizioni di diritto materiale per una procedura di liquidazione parziale siano state soddisfatte; e
- se sussiste un motivo d'impedimento all'esecuzione della procedura.

Nel caso in cui le condizioni per l'esecuzione della procedura siano soddisfatte, la direzione avvia la procedura di liquidazione parziale. La commissione previdenziale decide di eseguire la procedura di liquidazione parziale.

La direzione è tenuta a informarne il consiglio di fondazione, l'ufficio di revisione e il perito in materia di previdenza professionale.

9. Condizioni

a) Considerevole riduzione del personale

Si ha una considerevole riduzione del personale quando una delle aziende affiliate alla Fondazione riduce il proprio personale una tantum o in modo continuativo. In caso di riduzione del personale, in funzione dell'organico alla data determinante, devono verificarsi almeno le seguenti uscite:

- | | |
|----------------------------|---|
| • fino a 5 collaboratori | minimo 2 uscite involontarie e 30% degli averi di vecchiaia |
| • da 6 a 10 collaboratori | minimo 3 uscite involontarie e 25% degli averi di vecchiaia |
| • da 11 a 25 collaboratori | minimo 4 uscite involontarie e 20% degli averi di vecchiaia |
| • da 26 a 50 collaboratori | minimo 5 uscite involontarie e 15% degli averi di vecchiaia |
| • oltre 50 collaboratori | almeno il 10% di uscite involontarie e 10% degli averi di vecchiaia |

Le uscite dovute alla scadenza di rapporti di lavoro a tempo determinato sono considerate uscite volontarie se non sono conseguenti alla riduzione unica o continua del personale.

b) Ristrutturazione dell'azienda

Sono considerate ristrutturazione, in particolare:

- la vendita o la fusione di settori d'attività; oppure
- la cessazione di attività dell'azienda; oppure
- la chiusura di impianti di produzione; nonché
- l'esternalizzazione di impianti di produzione,

se tali misure comportano l'uscita di una parte considerevole del personale dell'azienda. La riduzione di personale è ritenuta considerevole se, in funzione dell'organico alla data determinante, si verificano almeno le seguenti uscite:

- fino a 5 collaboratori minimo 1 uscita involontaria e 25% degli averi di vecchiaia
- da 6 a 10 collaboratori minimo 2 uscite involontarie e 20% degli averi di vecchiaia
- da 11 a 25 collaboratori minimo 3 uscite involontarie e 15% degli averi di vecchiaia
- da 26 a 50 collaboratori minimo 4 uscite involontarie e 10% degli averi di vecchiaia
- oltre 50 collaboratori almeno il 5% di uscite involontarie e 5% degli averi di vecchiaia

Le uscite dovute alla scadenza di rapporti di lavoro a tempo determinato sono considerate uscite volontarie se non sono conseguenti alla ristrutturazione dell'azienda.

c) Risoluzione totale o parziale del contratto di affiliazione

Per risoluzione totale o parziale del contratto di affiliazione si intende la risoluzione totale (per assicurati e beneficiari di rendite) o parziale (per tutti gli assicurati) del contratto di affiliazione tra il datore di lavoro e la Fondazione, se la Fondazione continua a sussistere dopo la risoluzione dello stesso.

10. Esecuzione

L'esecuzione di liquidazioni totali e parziali a livello di cassa di previdenza spetta al consiglio di fondazione. La commissione previdenziale fornisce al consiglio di fondazione tutte le informazioni all'uopo necessarie.

La liquidazione parziale non viene eseguita alle seguenti condizioni:

Casse di previdenza nelle divisioni PRO e PULSE

La liquidazione parziale non viene eseguita se

- una cassa di previdenza non dispone di riserve di fluttuazione e/o fondi liberi specifici/-che per le casse di previdenza non inclusi/-e nel calcolo del grado di copertura determinante per la cassa di previdenza;
- oppure se, alla data determinante della liquidazione parziale, i fondi liberi sono mediamente inferiori a CHF 1'000.00 per assicurato da prendere in considerazione.

Casse di previdenza nelle divisioni FLEX e INDIVIDUA

La liquidazione parziale non viene eseguita se, nell'ambito di una liquidazione parziale, si verificano esclusivamente uscite individuali e i fondi liberi, alla data determinante della liquidazione parziale, sono mediamente inferiori a CHF 1'000.00 per assicurato da prendere in considerazione.

11. Determinazione di una fattispecie di liquidazione parziale

La commissione previdenziale è tenuta a determinare la fattispecie di liquidazione parziale e a deliberare in merito all'esecuzione di una liquidazione parziale. Nell'ambito delle disposizioni di legge e del presente regolamento, stabilisce

- la data determinante;
- i fondi liberi e la quota da ripartire;
- le riserve attuariali e d'investimento;
- il disavanzo e la sua ripartizione; nonché
- il piano di ripartizione

per la liquidazione parziale.

12. Data effettiva per la fattispecie di liquidazione parziale

È considerata quale data effettiva per la fattispecie di liquidazione parziale:

la data in cui la fattispecie determinante ai fini della liquidazione parziale è stata decisa dagli organi competenti del datore di lavoro, ad esempio la data in cui si tiene la rispettiva riunione del consiglio di amministrazione.

È determinante la riduzione del personale che si realizza entro un periodo di tempo di 12 mesi da un'apposita delibera degli organi competenti del datore di lavoro. Se la riduzione avviene in un periodo di tempo più lungo o più breve, allora tale termine sarà determinante.

In caso di risoluzione totale o parziale del contratto di affiliazione, fa fede la data della risoluzione totale o parziale del contratto di affiliazione.

13. Data determinante per la liquidazione parziale

Quale data determinante per la liquidazione parziale o per la determinazione del patrimonio, delle riserve e dei fondi liberi rilevanti ai fini della liquidazione o di una sottocopertura vale l'ultima data di chiusura di bilancio precedente al periodo della riduzione del personale o della ristrutturazione.

In caso di risoluzione del contratto di affiliazione, si considera quale data determinante la data di chiusura del bilancio che precede o coincide con la risoluzione totale o parziale del contratto di affiliazione.

14. Cerchia di destinatari

In linea di principio, nel caso di una ripartizione di fondi liberi o di un disavanzo, viene tenuto conto, oltre che dei restanti destinatari, anche dei destinatari interessati dalla fattispecie di liquidazione parziale.

Sono quindi inclusi:

- i beneficiari di rendite esistenti alla data determinante, e
- gli assicurati esistenti alla data determinante.

Se le uscite degli assicurati avvenute prima della data determinante sono in stretta relazione materiale e temporale con la fattispecie di liquidazione parziale, in modo che debbano essere considerate come una procedura unica, tali assicurati vengono altresì considerati quali destinatari interessati dalla fattispecie di liquidazione parziale.

V. Disposizioni comuni

15. Basi e documenti

Le basi per la liquidazione parziale sono le seguenti:

- il bilancio commerciale alla data determinante per la liquidazione parziale;
- il rapporto dell'ufficio di revisione alla data determinante per la liquidazione parziale;
- la perizia attuariale alla data determinante per la liquidazione parziale;
- le basi regolamentari valide alla data determinante per la liquidazione parziale;
- la strategia d'investimento valida alla data determinante per la liquidazione parziale.

16. Calcolo dei fondi liberi o del disavanzo

La base per la determinazione dei fondi liberi o del disavanzo è costituita dal bilancio commerciale verificato dall'ufficio di revisione nonché da un bilancio tecnico che indichi la situazione finanziaria effettiva della Fondazione e delle casse di previdenza. L'importo dei fondi liberi o del disavanzo viene calcolato sulla base dello stato di liquidazione parziale. La procedura corrispondente è definita nell'Allegato A.

17. Ripartizione dei fondi liberi o del disavanzo

Se, a seconda dello stato di liquidazione parziale, alla data determinante per la liquidazione parziale sussiste un disavanzo, eventuali riserve di fluttuazione e fondi liberi specifici per le casse di previdenza devono essere utilizzati per ridurre o eliminare il disavanzo a carico della cassa di previdenza.

Si procede innanzitutto a una ripartizione collettiva dei fondi liberi disponibili alla data determinante per la liquidazione parziale o del disavanzo tra i destinatari uscenti e quelli rimanenti. In seguito, viene stabilita una ripartizione tra i beneficiari di rendite uscenti e gli assicurati uscenti. Le ripartizioni vengono effettuate in proporzione ai capitali di previdenza che spettano ai due gruppi (capitali di copertura delle rendite e averi di vecchiaia).

Infine, viene stabilita una ripartizione individuale della quota di fondi liberi o di disavanzo spettante agli assicurati uscenti.

Ai fini della ripartizione individuale, la direzione applica il piano di ripartizione definito dal consiglio di fondazione nel presente regolamento (Allegato B).

18. Diritto individuale o collettivo

a) Assicurati e beneficiari di rendite rimanenti

Il diritto degli assicurati e dei beneficiari di rendite rimanenti è sempre collettivo.

b) Beneficiari di rendite uscenti

Il diritto dei beneficiari di rendite ai fondi liberi o al disavanzo è in ogni caso collettivo. Una ripartizione individuale diventa superflua anche se i beneficiari di rendite lasciano la Fondazione.

c) Assicurati uscenti individualmente

In linea di principio, il diritto degli assicurati uscenti individualmente ai fondi liberi o al disavanzo viene concesso individualmente.

La quota del disavanzo calcolata individualmente viene detratta dalla prestazione di libero passaggio. Tuttavia, agli assicurati viene versato in ogni caso l'aver di vecchiaia minimo ai sensi dell'art. 15 LPP. Se la prestazione di uscita è già stata versata, la Fondazione può richiedere al collaboratore il rimborso della prestazione di libero passaggio corrisposta in eccesso.

Per uscita individuale si intende qualsiasi uscita che non sia considerata uscita collettiva ai sensi del presente regolamento.

d) Assicurati uscenti collettivamente

Le uscite collettive si verificano, se

- viene risolto un contratto di affiliazione e tutti gli assicurati di un'azienda affiliata passano a un altro istituto di previdenza;
- almeno dieci collaboratori hanno lo stesso nuovo datore di lavoro in seguito a una ristrutturazione o a una considerevole riduzione del personale indotta dal datore di lavoro e subentrano, di conseguenza, come gruppo nello stesso nuovo istituto di previdenza.

In caso di diritto collettivo, fondi liberi e disavanzo vengono assegnati collettivamente. Il diritto collettivo agli accantonamenti e alle riserve di fluttuazione non sussiste quando la liquidazione parziale o totale è stata causata dal gruppo che esce collettivamente.

19. Diritto collettivo ad accantonamenti e riserve

In caso di uscita collettiva, oltre al diritto ai fondi liberi o al disavanzo, sussiste un diritto collettivo proporzionale agli accantonamenti e alle riserve di fluttuazione.

Nel calcolo del diritto in questione si tiene adeguatamente conto del contributo fornito dal collettivo uscente alla costituzione degli accantonamenti e delle riserve di fluttuazione.

Il diritto agli accantonamenti sussiste tuttavia soltanto nella misura in cui vengono trasferiti anche rischi attuariali.

20. Formalità di pagamento

In caso di modifiche degli attivi e dei passivi superiori al 5% tra la data determinante per la liquidazione parziale e il trasferimento dei fondi, i fondi liberi da trasferire o il disavanzo, gli accantonamenti e le riserve di fluttuazione devono essere adeguati di conseguenza.

Il pagamento dei diritti individuali è disciplinato dagli articoli 3–5 o dall'articolo 25f LFLP.

21. Costi

I costi si basano sul regolamento dei costi in vigore alla data effettiva.

22. Informazioni ai destinatari

La commissione previdenziale informa i destinatari in modo tempestivo e completo in merito alla liquidazione parziale a livello di cassa di previdenza, divisione e Fondazione. Essa concede loro in particolare di consultare il piano di ripartizione.

I destinatari vengono informati per iscritto in merito ai piani di ripartizione. Dopo la comunicazione del piano di ripartizione, il consiglio di fondazione concede loro un termine di opposizione di 30 giorni, che decorre dal momento in cui il destinatario ha ricevuto direttamente le informazioni. Oltre alla comunicazione diretta, il consiglio di fondazione può pubblicare tali informazioni nel Foglio ufficiale cantonale o nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Entro un termine di 30 giorni, i destinatari possono presentare ricorso dinanzi al consiglio di fondazione contro le condizioni, la procedura, la ripartizione collettiva dei fondi, la data effettiva della liquidazione parziale, la data di riferimento per la liquidazione parziale, nonché contro il piano di ripartizione.

Se sono stati presentati ricorsi, il consiglio di fondazione li tratta previa consultazione degli opposenti e vi risponde per iscritto. In caso di accordo, la procedura o il piano di ripartizione vengono adeguati di conseguenza.

Se non sono stati presentati ricorsi o se questi ultimi possono essere risolti di comune accordo, il consiglio di fondazione attua il piano di ripartizione a condizione che l'Autorità di vigilanza confermi per iscritto che neppure a quest'ultima sono stati presentati reclami entro il termine di 30 giorni.

Qualora, a seguito di un ricorso, non sia possibile raggiungere un accordo tra gli opposenti e il consiglio di fondazione, gli opposenti possono interporre reclamo contro la decisione del consiglio di fondazione dinanzi all'Autorità di vigilanza. L'Autorità di vigilanza verifica e decide in merito alle condizioni, alla procedura, al piano di ripartizione e ai reclami.

Contro la decisione dell'Autorità di vigilanza può essere interposto ricorso entro un termine di 30 giorni ai sensi dell'art. 74 LPP.

23. Corresponsione degli interessi

Trascorso infruttuosamente il termine di opposizione, liquidate le opposizioni oppure dal passaggio in giudicato della decisione dell'Autorità di vigilanza o di una decisione giudiziaria fino alla data di versamento, i fondi spettanti ai collaboratori uscenti vengono remunerati con il tasso d'interesse LPP; tuttavia, non prima del 31° giorno successivo alla data in cui tutte le informazioni necessarie ai fini del trasferimento sono disponibili (rispettivamente, gli importi sono stati comunicati e resi noti).

Il tasso d'interesse corrisponde al tasso d'interesse dei conti «fondi liberi».

VI. Disposizioni finali

24. Lacune nel regolamento

I casi non contemplati esplicitamente nel presente regolamento vengono trattati mediante applicazione mutatis mutandis delle disposizioni del presente regolamento e dell'art. 53d cpv. 1 LPP.

25. Modifiche al presente regolamento

Il consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento il presente regolamento concernente la liquidazione parziale. Le modifiche devono essere approvate dall'Autorità di vigilanza.

26. Entrata in vigore

Le presenti disposizioni sulla liquidazione parziale sono state approvate dal consiglio di fondazione il 13 maggio 2024 ed entrano in vigore con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2024 con la decisione di approvazione dell'Autorità di vigilanza e sostituiscono il regolamento valevole a partire dal 15 novembre 2018.

Tellco pk

Consiglio di fondazione

In caso di interpretazioni divergenti, fa fede il testo tedesco.

A. Allegato A «Stato di liquidazione parziale»

Sulla base del bilancio commerciale e tecnico, del rapporto dell'ufficio di revisione delle basi regolamentari vigenti e della strategia d'investimento, lo stato di liquidazione parziale (fondi liberi o disavanzo) alla data determinante della liquidazione parziale è calcolato come segue:

Il patrimonio valutato secondo le norme Swiss GAAP RPC 26

- al netto di capitali di previdenza degli assicurati e dei beneficiari di rendite
- al netto di accantonamenti attuariali
- al netto di ulteriori accantonamenti a causa della liquidazione parziale¹
- al netto di accantonamenti non tecnici
- al netto di riserve di fluttuazione
- al netto di riserve dei contributi del datore di lavoro senza rinuncia all'utilizzazione
- al netto di passivi e debiti transitori (creditori e capitali di terzi o debiti)

costituisce i fondi liberi determinanti per la liquidazione parziale o il disavanzo.

B. Allegato B «Piano di ripartizione»

Alla ripartizione individuale dei fondi liberi o del disavanzo si applica il seguente piano di ripartizione.

La ripartizione dei fondi liberi o del disavanzo avviene proporzionalmente alle prestazioni di uscita rettificate.

Le prestazioni di uscita vengono rettificate mediante decurtazione

- delle prestazioni di libero passaggio trasferite da precedenti rapporti di lavoro,
- dei riscatti,
- dei contributi provenienti dal conguaglio della previdenza professionale,
- dei riacquisti dopo il divorzio,
- dei fondi restituiti nel quadro della promozione della proprietà di abitazioni,

a condizione che i relativi accrediti siano stati effettuati nei 24 mesi precedenti alla data determinante per la liquidazione parziale.

Le prestazioni di uscita vengono inoltre rettificate mediante incremento

- dei fondi erogati nel quadro della promozione della proprietà di abitazioni,
- delle prestazioni di libero passaggio erogate in caso di sentenza di divorzio,

a condizione che i relativi addebiti siano stati effettuati nei 24 mesi precedenti alla data determinante per la liquidazione parziale.

Se la quota individuale calcolata in base a un piano di ripartizione è inferiore a CHF 200.–, viene ridotta a CHF 0.–.

Se il piano di ripartizione determina una ripartizione disomogenea, il consiglio di fondazione, d'intesa con la commissione previdenziale e nel quadro delle disposizioni di legge e di vigilanza, stabilisce un criterio di ripartizione supplementare e una ponderazione corrispondente dei criteri al fine di garantire una ripartizione equa.

¹ Ulteriori riserve sono consentite solo se risultano imperative in funzione della liquidazione parziale e se il perito in materia di previdenza professionale ne giustifica inequivocabilmente la necessità ed entità.